

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

ORDINANZA N. 56 DEL 08/11/2022 PROTOCOLLO N. 16533/2022

ORDINANZA PER IL TAGLIO DI PIANTE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO (STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI, ECC..)

Il Responsabile dell'Area 1

Servizio Polizia Locale

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo nr.1 del 03/01/2022;

ESAMINATO l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 a mente del quale *"il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;

DICHIARATO di aver effettuato il relativo controllo;

TENUTO CONTO che da una ricognizione fatta sul territorio si è potuto constatare che le zone boschive, le piantagioni, siepi e gli alberi confinanti con le strade e/o spazi pubblici presenti sul territorio comunale, in molti casi non sono oggetto di regolare manutenzione periodica da parte dei proprietari, in particolare si è rilevato quanto segue:

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
2. rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
3. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
4. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondano o limitino la visibilità dei segnali stradali o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
6. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

RITENUTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e/o pedonale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con le sedi stradali e/o spazi pubblici di qualsiasi genere del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta causare danni materiali e all'incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far provvedere agli intestatari, come risultanti dalle visure catastali, adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade" del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;

VISTO gli 892, 894, 895 del Codice Civile;

VISTO l'articoli 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. D.Lg 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 15 della legge n. 241/90 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

- **A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti le sedi stradali Comunali, Provinciali e/o spazi pubblici, di provvedere e ripetere periodicamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di evitare quanto in premessa elencato dal punto 1 al punto 6;**
- **A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili inseriti in zone boschive, di provvedere e ripetere periodicamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere sgombra la vegetazione per un idonea fascia dal ciglio stradale o da spazi pubblici;**
- **Detti interventi dovranno essere eseguiti in maniera periodica, al fine di garantire una regolare manutenzione ed un adeguato atto di conservazione delle fasce boschive e del verde in genere;**
- **Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede viaria e/o spazi pubblici a seguito di eventi atmosferici di particolare intensità, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone;**

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative da € 173,00 ad € 694,00 (pagamento entro i 5 giorni di 121,10) stabilite dall'Art. 29 del Codice della Strada, nonché quelle previste all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da € 25,00 ad € 500,00 e l'applicazione delle procedure di cui all'art. 16 c. 1 della L. n. 689 del 24.11.1981;

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.


Responsabile dell'Area 1
Servizio Polizia Locale
Ing. Loris Maggioni


